



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 19/09/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 04 GIUGNO 2008, N. 338

Legge Regionale. n. 11/01-Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ulteriore pronunciamento per la valutazione di impatto ambientale di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi già in esercizio in agro di Taranto – Proponente: ITALCAVE S.p.A.

L'anno 2008 addì 4 del mese di giugno in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia, il Dirigente f.f. l'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5108 dell'11.04.2006 indirizzata alla Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente -, giunta per conoscenza al Settore scrivente ed avente ad oggetto "Discarica per rifiuti non pericolosi in Taranto, località La Riccia-Giardinello - Richiesta presa d'atto errore materiale", la Italcave S.p.A. - Strada provinciale Taranto/Statte km 3 – Taranto - proprietaria e gestore dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi già in esercizio in agro di Taranto, località La Riccia-Giardinello, comunicava che: "...Con nostra nota...protocollo 133/DIR/2006...vi abbiamo comunicato la temporanea sospensione ...delle attività di smaltimento della nostra discarica di Taranto, in attesa di verificare le procedure necessarie per procedere alla correzione di un errore materiale rilevato nel progetto approvato. Con la nota protocollo 6584/adv/DI/V del 29 marzo 2006..., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in risposta ad una nostra specifica richiesta di parere...ha chiarito che "ove sia rispondente al vero l'errore materiale riscontrato inerente alle volumetrie autorizzate, nulla osterebbe a che, riconosciuta l'esistenza dell'errore materiale stesso, si adeguino le determinazioni amministrative autorizzative alla reale capacità ricettiva". A tal fine...trasmettiamo...relazione tecnica...riportante la "determinazione della capacità volumetrica della discarica di progetto", con preghiera di voler procedere all'adeguamento delle volumetrie riportate nelle autorizzazioni all'esercizio già rilasciate (determina dirigenziale n. 33 del 27 febbraio 2004 e determina dirigenziale n. 195 del 22 dicembre 2005), precisandovi che, come noto, il primo lotto in esercizio è indicato nel progetto come "secondo lotto"...";

- con nota acquisita al prot. n. 6279 del 18.05.2006 la Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente -, relativamente alla nota sopra esplicitata precisava che: "...In data 01.04.2006 il Comitato Tecnico Provinciale, giusta verbale n. 39, evidenziando che la volumetria dichiarata e autorizzata era di mc. 3.239.523, ed invece "...passerebbe a 6.228.444 mc volume definito reale e che tali caratteristiche sono comunque a base della V.I.A., pareri e nulla osta propedeutici alle successive autorizzazioni allo stato acquisiti sul dato mc. 3.239.523, ritiene che la ditta istante debba procedere ad un nuovo iter autorizzativo in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 27, comma 8 del D. lgs. 22/97...". Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, la Provincia di Taranto sollecitava la Regione Puglia ad esprimere il proprio parere sulla questione in argomento e, nel contempo, comunicava la propria disponibilità all'attivazione

di un apposito tavolo tecnico;

- con nota acquisita al prot. n. 6295 del 18.05.2006 la società istante invitava gli interessati a convocare il predetto tavolo tecnico indicato dalla Provincia di Taranto con l'urgenza necessaria, "...anche in considerazione della utilità pubblica che la legge attribuisce a tutti gli impianti di smaltimento rifiuti...";

- con nota prot. n. 186/DIR/2006 del 05.06.2006 la società Italcave trasmetteva un nuovo S.I.A. dal titolo "Completamento dell'impianto secondo i parametri volumetrici verificati";

- con nota acquisita al prot. n. 10075 del 24.08.2006 il legale rappresentante della Italcave S.p.A. –riferiva ulteriormente quanto segue:

"...a) che con deliberazione n. 3438 del 31 luglio 1998 la Regione Puglia...in ordine ad un progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi (all'epoca di categoria 2B), ha adottato parere favorevole di impatto ambientale, senza prescrizioni;

b) che il Prefetto di Taranto, allora competente in materia, ha approvato il progetto dell'impianto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, giusta decreto n. 104/27/Gab del 25 gennaio 2000;

c) che la provincia di Taranto con determinazione dirigenziale n. 33 del 27 febbraio 2004 ha autorizzato l'esercizio del primo lotto dell'impianto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 dello stesso decreto 22/97;

d) che con nota del 5 giugno 2006, protocollo 186/DIR/2006, la Italcave ha trasmesso alla Regione Puglia ed alla Provincia di Taranto uno studio di impatto ambientale recante "completamento dell'impianto secondo i parametri volumetrici reali verificati", in considerazione del mero errore di scrittura contenuto nella richiesta autorizzatoria a partire da quella di V.I.A.) in cui era stata indicata una volumetria inferiore a quella reale, pari invece a mc 6.228.444;

ciò premesso, in allegato trasmette:

- nota integrativa...contenente una puntuale verifica della rispondenza dello studio di impatto ambientale alle previsioni normative in materia;

- copia...della perizia giurata relativa alla "Determinazione della capacità volumetrica della discarica di progetto"...

Con l'occasione precisa che, essendo l'impianto già realizzato...e dovendosi provvedere alle operazioni di post-chiusura che presuppongono l'esaurimento delle volumetrie della vecchia cava, l'oggetto del procedimento di V.I.A. in questione non potrà attingere ad aspetti tecnici del progetto (già assentito in tutte le sedi competenti), e che i criteri ed elementi da valutare per il pronunciamento di V.I.A. ai sensi della L.R. n. 11 del 2001 sono rimasti immutati, per cui l'unico aspetto da proceduralizzare è quello del diverso volume dell'impianto da continuare ad esercitare...";

- con nota acquisita al prot. n. 19721 del 14.07.2006 il Comune di Statte – Settore Tecnico –comunicava che, relativamente alla richiesta di ulteriore pronunciamento di valutazione di impatto ambientale dell'impianto in argomento, "...questa Amministrazione non ha mai ricevuto il V.I.A. di che trattasi e che non ha mai partecipato a Conferenze di Servizi in merito. Pertanto... questa Amministrazione necessita di ulteriori chiarimenti...";

- con nota prot. n. 41059 del 12.09.06 la Provincia di Taranto – Settore Ecologia ed Ambiente – comunicava che: “...il Comitato Tecnico Provinciale, esaminata la pratica nella seduta del 29 agosto 2006, ha espresso con verbale n. 97 il seguente parere: “...omissis...i componenti del C.T. ribadiscono preliminarmente il parere espresso in data 01 aprile 2006 verbale n. 39 e la conseguente necessità di procedere ad un nuovo e completo iter autorizzativo. Considera pertanto non pertinente la documentazione prodotta dalla ditta istante e dalla stesa definita a “completamenti” dell’impianto secondo i parametri volumetrici reali verificati. A ciò si aggiunge che non vi sono elaborati grafici che permettono una comparazione tra la situazione del progetto originale approvato e quella prevista nel presente studio. Si precisa, infine, che la documentazione prodotta non rispetta i principio di cui alla L.R. N. 11/01...”

- con nota acquisita al prot. n. 10784 del 15.09.2006 il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni previste dall’art. 11, commi 2, L.R. n. 11/2001 effettuate sui quotidiani “Il Messaggero” e “Quotidiano” (ed. Taranto), entrambi del 14.08.06, e sul BURP n. 105 del 17.08.06;

- con nota prot. n. 11592 del 05.10.2006 il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere la pratica in argomento all’ amministrazione comunale di Statte ed all’amministrazione provinciale di Taranto ed invitava le predette amministrazioni ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);

- con nota acquisita al prot. n. 11249 del 02.10.2006 la Provincia di Taranto – Settore Ecologia e Ambiente -, in relazione all’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla “revoca e/o annullamento e/o ritiro in autotutela della Determina Dirigenziale n. 33/04 in quanto adottata sulla base di un provvedimento di V.I.A. invalido e comunque inefficace”, significava quanto segue: “...

- 1) ad oggi manca un formale atto di revoca e/o annullamento e/o ritiro in autotutela del parere favorevole alla compatibilità ambientale rilasciato dalla giunta regionale con deliberazione del 31.07.1998 n. 3438;

- 2) ad oggi manca un formale atto di revoca e/o annullamento e/o ritiro in autotutela del parere di compatibilità ambientale reso dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 43 del 20.02.2003 relativo al progetto di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l’inertizzazione dei rifiuti;

- 3) Ad oggi manca un atto certo dal quale risulti la reale volumetria della discarica in oggetto (la volumetria dichiarata dall’impresa risulta di mc. 6.228.444 deve, ancora, essere accertata).

Per quanto sopra esposto, il procedimento amministrativo, ...è condizionato all’accertamento positivo dei punti 1), 2), 3)...”;

- con nota prot. n. 15436/TEC del 05.10.2006 il comune di Statte richiedeva elaborati integrativi alla società Italcave;

- con nota acquisita al prot. n. 12331 del 19.10.06 la società proponente presentava delle precisazioni al comune di Statte relativamente alla nota acquisita al protocollo del Settore Ecologia n. 19721/06 e con successiva nota acquisita al prot. n. 12332 del 19.10.2006 trasmetteva al predetto ente comunale documentazione integrativa;

- con ulteriore nota acquisita al prot. n. 12333 del 19.10.2006 la stessa società inviava copia del piano di adeguamento predisposta ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, già richiamata nella nota acquisita al protocollo del Settore Ecologia n. 12332/06 e non trasmessa;

- con nota acquisita al prot. n. 12346 del 19.10.2006 venivano trasmesse delle osservazioni in ordine all’impianto in discussione da parte del Sig. Vincenzo Conte, consigliere comunale di Statte, oltre che al Settore scrivente anche al Comune ed alla Provincia di Taranto;

- con nota acquisita al prot. n. 12558 del 26.10.2006 il Sindaco del comune di Statte trasmetteva copia della Delibera di G.C. n. 38 del 06.10.06 e del relativo parere allegato e parte integrante della delibera stessa datato 29.09.06 e relativo alla compatibilità ambientale. Con detta delibera si "...dava atto della necessità che questo Ente, esprima, dal punto di vista della tutela sanitaria e dell'ambiente, e sotto i profili meramente politici, un parere negativo alla richiesta avanzata dalla Società Italcave S.p.A: circa un ulteriore pronunciamento di valutazione di impatto ambientale per la prosecuzione dell'esercizio della discarica con una volumetria di rifiuti da stoccare pari al doppio di quella in precedenza richiesta ed autorizzata;...di esprimere parere negativo in ordine all'istanza...circa "l'ulteriore pronunciamento per la valutazione di impatto ambientale dello studio di impatto ambientale recante completamento dell'impianto secondo i parametri volumetrici reali verificati...";
- con nota acquisita al prot. n. 12631 del 27.10.2006 la ditta istante puntualizzava che"... l'impianto in oggetto ricade nel comune di Taranto e non nel comune di Statte; che la richiesta in oggetto è stata depositata presso il Comune di Taranto in data 8 agosto 2006, presso il Comune di Statte in data 7 agosto 2006 e presso la Provincia di Taranto in data 5 giugno 2006...";
- con nota prot. n. 12821 del 03.11.2006 il Settore Ecologia provvedeva a trasmettere le osservazioni pervenute alla società Italcave, con invito a produrre controdeduzioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 14788 del 12.12.2006 il Sindaco del Comune di Statte comunicava che quanto osservato dal consigliere comunale Vincenzo Conte risulta parte rilevante delle motivazioni e problematiche alla base della Delibera di Giunta comunale n. 38/06 e dell'allegato parere di compatibilità ambientale con cui si era espresso parere negativo alla compatibilità ambientale di che trattasi;
- con nota datata 10.01.2007 giungevano ulteriori osservazioni sull'impianto in argomento da parte del consigliere comunale Vincenzo Conte;
- con nota acquisita al prot. n. 3105 del 20.02.2007 la società Italcave riteneva opportuno riportare al Comune di Taranto quanto già significato alla Provincia di Taranto con nota del 22.09.06: "...la richiesta in oggetto tende soltanto ad ottenere un ulteriore assenso in sede di valutazione di impatto ambientale rispetto ad un progetto già integralmente valutato e favorevolmente assentito dalla Regione Puglia: progetto relativo ad un impianto, peraltro già in esercizio, di cui è stato anche approvato il piano di adeguamento, ex articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2003, n. 36 Si tratta, in buona sostanza, di prendere atto di un errore materiale nella scrittura della volumetria complessiva: infatti, pur essendo facilmente documentabile la reale volumetria calcolata in funzione del progetto presentato (e ovviamente della grandezza dell'area) la cubatura indicata in atti risulta inferiore. Soltanto questo è l'elemento che in sede di valutazione di impatto ambientale...potrà e dovrà essere oggetto di procedimento...";
- con nota acquisita al prot. n. 4930 del 22.03.2007 la Provincia di Taranto – Settore Ecologia ed Ambiente segnalava tra l'altro che:"...il C.T. a seguito di separate audizioni con la ditta Italcave... e il Comune di Statte, intervenuto nel procedimento di propria iniziativa, richiedeva ad entrambi ulteriore integrazione documentale. Infine, la pratica veniva nuovamente sottoposta all'esame del C.T. che nella seduta del 23.02.2007 – verbale n. 23 – si esprimeva nel merito determinando quanto segue. "Il C.T. esaminata l'intera documentazione prodotta dalla ditta istante esprime parere favorevole ai soli fini della valutazione di impatto ambientale. Tanto in considerazione del fatto che trattasi di...attività preesistente, provvista di tutti gli atti autorizzatori secondo le disposizioni vigenti. E', comunque, opportuno che la ditta osservi tutte le fasi di mitigazioni e di impatti relativi attesi al fine di evitare disturbi ambientali delle aree adiacenti. Il componente...omissis...evidenzia che la realtà a cui si fa riferimento è difforme da quella assentita (3 milioni di mc. Assentiti a fronte di 6 milioni di mc. In esame). Le ripercussioni sull'ambiente in generale e sull'intorno in particolare prodotta dalla " nuova realtà" non sono opportunamente valutate nello studio di impatto agli atti"...";
- con nota acquisita al prot. n. 6618 del 23.04.2007 il sindaco del comune di Statte facendo seguito alla nota provinciale sopra esplicitata, confermava il proprio parere negativo di compatibilità ambientale e, con successiva nota acquisita al prot. n. 6619 del 23.04.2007, richiedeva alla Provincia di Taranto copia integrale dei verbali delle sedute del Comitato Tecnico che hanno riguardato il procedimento in

discussione;

- con nota acquisita al prot. n. 7199 del 07.05.2007 il comune di Taranto – Direzione Ambiente salute e Qualità della Vita – riconfermava il parere già espresso con propria nota n. 2662/07, evidenziando che “...la una diversa volumetria rispetto alla precedente non può essere risolta mediante un assenso automatico sulla tesi che si sia trattato di un mero errore materiale...”;
- con nota prot. n. 4316 del 12.03.2008 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 05.03.2008, richiedeva al proponente “in considerazione dell’aumento considerevole della volumetria disponibile della discarica (6.000.000 metri cubi), una valutazione dei costi/benefici dell’operazione in funzione del numero di camion movimentati nell’area e quindi del loro impatto sia riguardo al traffico, sia l’inquinamento conseguente in termini di emissioni di gas di scarico, di sostanze odorigene e di polveri dai rifiuti trasportati e con indicazione delle opere di mitigazione relative...”;
- con nota acquisita al prot. n. 5703 del 09.04.2008 il proponente riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto,

- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 07.05.2008, preso atto dei pareri pervenuti ed esaminata la documentazione presentata, ha rilevato quanto segue:

Cronologia

La discarica Italcave è attualmente in esercizio. Si tratta di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi ubicata in località La riccia Giardinello nel comune di Taranto. Nel febbraio 2004 è stato autorizzato l’esercizio dell’impianto. E’ stato approvato dalla Provincia di Taranto, il 22 dicembre 2005, il piano di adeguamento secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/03.

Con istanza presentata il 23 marzo 2006 alla Provincia di Taranto la Ditta chiedeva la presa d’atto di un errore materiale commesso nella determinazione dei volumi della discarica: si tratta di un valore di cubatura disponibile per la discarica che passa da 3.239.524 mc a 6.228.444mc.

La provincia di Taranto (con parere del 1/4/06) ritenuta insufficiente la documentazione prodotta dalla Ditta istante riteneva di dover procedere ad un nuovo iter autorizzativo di VIA

Elementi tecnico progettuali

Si tratta di una discarica ricavata in una ex cava con pareti verticali e fondo organizzato su due principali livelli (a – 25 m e a -37m). Si sviluppa su una superficie di circa 212.000mq.

Le variazioni di volume indicate implicano, mantenendo costante il volume giornaliero stoccato, un tempo più lungo di gestione della discarica: orientativamente si passa da 5 a 10 anni.

Si noti che l’aumento del volume della discarica è considerato non in coincidenza di un errore nella valutazione delle aree ma in un errore di valutazione delle altezze della ex cava.

La capacità di campo di una discarica è il volume che l’unità di massa dei rifiuti può assorbire e trattenere per capillarità prima che la produzione del percolato diventi continua. Il fattore della Capacità di Campo è un fattore che influisce sul tempo di formazione del percolato e quindi non direttamente sulla quantità di percolato stesso. Inoltre la CC diminuisce con gli anni: 80% per rifiuti freschi e 60% per rifiuti con 4 anni di stoccaggio.

Pertanto una maggiore volumetria di “rifiuti freschi” produce solo un ritardo nella formazione del percolato.

Ciò significa che in considerazione dell'aumento di volume, aumenta la capacità di campo mentre la quantità di percolato giornaliero, con la maggior cubatura, NON AUMENTA rispetto alle quantità calcolate con il progetto originario.

In relazione alla produzione di percolato in una discarica, essa dipende da alcuni principali fattori: la pioggia, l'acqua contenuta nei rifiuti in ingresso e le reazioni di degradazione anaerobiche.

In seguito ad eventi meteorici l'acqua che cade sulla superficie della discarica attraversa l'ammasso di rifiuti e si accumula sul fondo.

All'interno dei rifiuti si sviluppano reazioni biologiche di degradazione anaerobica che trasformano la sostanza organica presente nei rifiuti, in composti più semplici, quali metano, anidride carbonica, ammoniacca ed idrogeno solforato.

Il contenuto di acqua presente nei rifiuti è funzione sia della quantità che della tipologia di rifiuti in ingresso alla discarica.

Se è vero che all'aumentare dei rifiuti aumenta il contenuto di acqua è anche vero che all'aumentare dei rifiuti aumentano le reazioni biologiche di degradazione e quindi del consumo di acqua. A meno di misure sperimentali, non è possibile affermare con certezza in che misura questi apporti contribuiscono alla formazione di percolato.

Quello che però è certo è che l'apporto meteorico è predominante alla formazione di percolato rispetto al contributo (bilanciato) dovuto a contenuto di acqua nei rifiuti e reazioni di degradazione.

Pertanto assumendo che questi ultimi due apporti si bilanciano è possibile affermare che per il caso Italcave Spa la produzione di percolato è imputabile unicamente agli apporti meteorici.

Per la discarica Italcave Spa non sono variate né la superficie della discarica (in quanto il sito è sempre lo stesso) né l'apporto delle piogge (fattore indipendente dal progetto) pertanto la produzione di percolato dovuto a tale fattore rimane uguale al valore di progetto originario.

• In relazione a quanto su indicato e vista la relazione integrativa sull'analisi costi benefici, il Comitato Reg.le di V.IA. ritiene di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'impianto proposto, con le seguenti prescrizioni:

- che si adegui a quanto previsto dalla Legge 29/07;
- che la strada di accesso alla discarica sia adeguata alla previsione di traffico dovuto al passaggio di mezzi pesanti;

- che il dimensionamento della rete e delle vasche di raccolta delle acque meteoriche sia verificato attraverso uno studio specifico che tenga conto della curva di possibilità pluviometrica considerando tempi di ritorno di 20 anni.

- che i controlli e le verifiche, da effettuarsi per tutta la durata della vita della discarica, seguano quanto riportato nel Piano di Sorveglianza e Controllo, fermo restando eventuali periodicità più restrittive indicate dall'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- Che in base a quanto esposto nella Valutazione Conclusiva del SIA, la quantità ottimale di rifiuti da

smaltire non superi le 2000 tonnellate/giorno anche su più turni di lavoro.

- Che venga asportato quotidianamente il percolato e trasportato presso impianti all'uopo autorizzati;
- Che venga gestita la formazione del biogas mediante la realizzazione di ulteriori pozzi (oltre quelli già in esercizio) dimensionati in base alla volumetria ed alla qualità dei rifiuti abbancati;
- Che venga effettuata una campagna semestrale per la verifica degli odori e che sui rifiuti in ingresso, qualora a matrice organica putrescibile, venga previsto il controllo dell'indice respirometrico dinamico;
- Che venga effettuata semestralmente una campagna per la misurazione degli odori (come già eseguito nel periodo Settembre-Ottobre 2005), con particolare attenzione sui lati nord e nord-est;
- Che al fine di minimizzare i livelli di emissione odorosa, vengano ricoperti immediatamente i rifiuti subito dopo l'abbancamento e compattazione;
- Che vengano rispettati i criteri di gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali di cui alle Linee Guida per la gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia cap. 8 del Piano di gestione dei rifiuti Speciali approvato con Decreto n. 246/2005.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamati gli artt. 15 e 21 della predetta L.R. n. 11/2001;
- Vista la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.R. N. 10/07 ai dirigenti f.f.;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

D E T E R M I N A

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.05.2008, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi già in esercizio in agro di Taranto, località La Riccia-Giardinello, proposto dalla Italcave S.p.A. - Strada provinciale Taranto/Statte km 3 – Taranto ;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano

nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
(Sig.ra C. Mafrica)

Il Dirigente f.f.Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche
(Ing. G. Russo)